

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 20 GIUGNO 2012, N. 24561: il sequestro probatorio come “mezzo di ricerca della prova”.

«se è pur vero che è illegittima l'adozione della misura cautelare reale a fini meramente esplorativi onde acquisire la “notitia criminis” in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale (Sez. 1, n. 29933 del 11/03/2004, De Marzo, Rv. 229250), è altrettanto innegabile che il sequestro probatorio è, dal codice di rito penale, ricompreso tra i “mezzi di ricerca della prova” di cui al titolo III del libro III, sicché, proprio in ragione della fisiologica protezione del mezzo in vista della acquisizione di elementi probatori, onde qualificare come “esplorativo” il mezzo, è necessario che lo “scandaglio” probatorio insito nel mezzo stesso abbia a riguardare “fondali fattuali” non emersi in precedenza.».

«si è già affermato che il sequestro probatorio è legittimo non solo quando la condotta ipotizzata è suscettibile in una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale suscettibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall'area dell'illecito penale, sia nell'ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro; il mezzo di ricerca della prova “de quo”, che costituisce lo strumento più idoneo ad accertare la fondatezza della “notitia criminis” attraverso l'acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso attinenti, può infatti rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno di un reato, ma anche dell'inquadramento di tale condotta in una o in un'altra figura criminosa. In una fase del procedimento, quale quella delle indagini preliminari, caratterizzata dalla fluidità dell'imputazione, sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico (Sez. 2, n. 4306 del 17/10/1995, Mancini, Rv. 203119).».



24561/12

61

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Ciro Petti

- Presidente -

Alfredo Lombardi

Luigi Marini

Gastone Andreazza

- Relatore -

Alessandro Andronio

Sent. n. sez. 1092

CC - 17/05/2012

R.G.N. 48891/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Vicentini Ivo, n. il 12/08/1959 a Isola della Scala;
Costantini Nicola, n. il 04/10/1962 a Colognola ai colli;

avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona in data 17/11/2011;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il Difensore Avv. Ciotti, in sostituzione dell'Avv. D'Acquarone, che ha concluso per l'annullamento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/11/2011 il Tribunale del riesame di Verona confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Verona in data 04/10/2001 avente ad oggetto diversi hard disk e ulteriore materiale informatico in originale di proprietà di Acque Veronesi Srl (con formazione di copie dei supporti restituite all'interessato) in relazione alla fattispecie di scarichi di reflui non autorizzati o eccedenti i limiti per alcune sostanze. Osservava il



Tribunale che, contrariamente alla prospettazione difensiva, con cui si era lamentato che, a fronte della specifica contestazione attinente ad una fattispecie di scarico verificatasi in Fossa Ricca di Nogarole Rocca, il sequestro aveva interessato il sequestro dei computer e dei dati contenuti nel server relativi a tutti i comuni della Provincia di Verona gestiti da Acque Veronesi Scarl, con conseguente inammissibile natura esplorativa del sequestro, le indagini, inizialmente limitate all'episodio predetto, si erano tuttavia allargate investendo la regolarità di tutti gli scarichi produttivi gestiti da Acque Veronesi Scarl nel territorio provinciale negli anni 2009 - 2010; di qui la pertinenza del materiale informatico sequestrato.

2. Hanno proposto ricorso tramite il proprio difensore gli indagati; con un primo motivo invocano la violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al requisito della pertinenza. Osservano che, a fronte dell'ipotizzato reato di inquinamento del corso d'acque denominato Fossa Ricca (art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006) e di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), il P.M. ha disposto il sequestro degli hard disk dei computers e di ogni altro materiale informatico utilizzato per memorizzare i dati relativi alle autorizzazioni allo scarico concernenti insediamenti produttivi e domestici, le analisi chimiche e ogni altro aspetto dell'attività di Acque Veronesi Scarl, gestore del servizio idrico integrato dell'area veronese, ovvero degli impianti di depurazione di 71 Comuni della Provincia di Verona. Conseguentemente, vi è stata mancanza assoluta di motivazione circa i presupposti legittimanti il sequestro probatorio, ovvero la pertinenza del materiale ai reati contestati ed il *periculum in mora*; di più, lo stesso P.M. avrebbe svelato la ragione della propria azione reale, precisando essere necessario il sequestro per ricercare "ulteriori episodi di scarico di reflui con valori superiori ai limiti di legge" benché, sin dal primo sequestro (datato 14/03/2001) all'ultimo (26/10/2011) gli addebiti iscritti nel registro delle notizie di reato (quale parametro di riferimento per la legittimità del sequestro probatorio) siano stati sempre i medesimi sopra indicati (ovvero abbandono di rifiuti e getto pericoloso di cose) e non anche altri (ovvero scarico abusivo oltre i limiti). Con un secondo motivo invocano l'abnormità del provvedimento impugnato : anche il Tribunale del riesame, effettuando una valutazione sul *fumus* riferita tuttavia non ai reati ipotizzati ed iscritti, ma ad altri reati, sarebbe incorso in mancanza di motivazione. E così facendo, il provvedimento del Tribunale, che si sarebbe quindi surrogato rispetto all'obbligo del P.M. di iscrivere sul registro la notizia di reato, sarebbe affetto da abnormità. Con un terzo motivo, infine, lamentano il difetto di motivazione anche in riferimento al

periculum in mora; contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale secondo cui, infatti, tale *periculum* emergerebbe dal fatto che la direzione generale di Acque veronesi avrebbe invitato il proprio personale a comunicare anticipatamente eventuali convocazioni avanti organi giudiziari, l'invito avrebbe in realtà avuto ad oggetto, come desumibile dalle dichiarazioni rese a sit da Baldassarre Luciana, vice responsabile del laboratorio analisi di Acque Veronesi, la richiesta di segnalare colloqui già avvenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I primi due motivi, da trattare congiuntamente atteso il collegamento logico tra gli stessi, sono manifestamente infondati. Il ricorrente, muovendo dal presupposto che il decreto di sequestro in oggetto sia stato adottato per perseguire finalità di carattere "esplorativo", sostiene che tale connotazione, rinvenibile nel decreto *ab origine* emesso dal P.M., renderebbe immotivata l'ordinanza impugnata quanto alla pertinenza degli oggetti acquisiti ai reati allo stato contestati e quanto alle esigenze probatorie. Va anzitutto chiarito, però, che, come costantemente affermato da questa Corte, con riguardo alle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. è consentito unicamente per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, in quanto integranti il vizio di violazione di legge, e non anche per mero vizio logico della stessa (*ex plurimis*, sulla scia di Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). Nella specie, invece, nessuna motivazione apparente può dirsi sussistente già solo per il fatto, del tutto evidente anche agli stessi ricorrenti, che il Tribunale ha specificamente confutato, con riferimento a fatti concreti, l'analoga censura mossa con l'istanza di riesame proprio in ordine alla lamentata adozione di un sequestro dalle finalità esplorative; i giudici hanno, sul punto, chiarito, infatti, che l'indagine penale si è man mano allargata dall'iniziale episodio di inquinamento avvenuto in data 10/03/2011 nella Fossa Ricca di Nogarole Rocca sino ad investire la regolarità di tutti gli scarichi produttivi gestiti da Acque Veronesi scarl nel territorio provinciale negli anni 2009 - 2010, essendo il *fumus* di tali ulteriori episodi emerso specificamente dagli accertamenti effettuati da Arpav e dalle s.i.t. rese da alcuni dipendenti della stessa società (vedi pag. 3 del provvedimento impugnato); si è dunque, in tal modo, escluso il carattere esplorativo dedotto, posto che il decreto di sequestro si è mosso "già nel solco di ulteriori ipotesi di reato analoghe a quella iniziale da

cui ha preso avvio l'indagine, per le quali sussiste il *fumus* e che solo formalmente non risultano ancora contestate"; di qui, infine, la espressa conclusione circa la rilevanza del materiale sequestrato a fini probatori, trattandosi di "computer e supporti informatici in uso a soggetti a cui fa capo il rilascio di pareri, emissioni di certificati, autorizzazioni allo scarico ed emissioni di diffide per scarichi con valori superiori al limite...e la cui analisi può dunque certamente servire per acquisire ulteriori elementi probatori sulle ipotesi di reato per cui si procede". Tanto basta, quindi, per ritenere del tutto infondata la doglianza dei ricorrenti, incentrata, appunto, sulla violazione di legge per mancanza di motivazione. Né la censura appare meritevole di migliore considerazione ove riguardata sotto il profilo della "abnormità" del provvedimento impugnato, evocata con il secondo motivo. E ciò, non solo per il fatto che, evidentemente, nessun improprio esercizio di azione penale potrebbe imputarsi al Tribunale per il solo fatto di avere lo stesso ritenuto legittimo il sequestro in relazione all'acquisizione di materiale pertinente ad un fatto che, seppure emerso, non era ancora stato formalizzato mediante iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma, prima ancora, per la ragione che il provvedimento di sequestro è stato, in ogni caso, dal P.M. adottato nei limiti fisiologici di legge. Infatti, se è pur vero che è illegittima l'adozione della misura cautelare reale a fini meramente esplorativi onde acquisire la "notitia criminis" in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale (Sez. 1, n. 29933 del 11/03/2004, De Marzo, Rv. 229250), è altrettanto innegabile che il sequestro probatorio è, dal codice di rito penale, ricompreso tra i "mezzi di ricerca della prova" di cui al titolo III del libro III, sicché, proprio in ragione della fisiologica proiezione del mezzo in vista della acquisizione di elementi probatori, onde qualificare come "esplorativo" il mezzo, è necessario che lo "scandaglio" probatorio insito nel mezzo stesso abbia a riguardare "fondali fattuali" non emersi in precedenza. Nella specie, invece, come già riportato sopra, il Tribunale ha ricordato che, sebbene non formalizzati, tali "fondali" già risultavano, se non altro, in forza degli accertamenti effettuati dall'Arpav e delle sommarie informazioni rese da alcuni dipendenti della Acque Veronesi scarl. La preesistenza di tali elementi, nitidamente emergenti dal provvedimento impugnato, è, dunque, tale da escludere che, nella specie, ci si trovi in presenza di un sequestro dettato da fini meramente esplorativi essendo, invece, significativi del fatto che la finalità perseguita dal P.M. si è in realtà del tutto fisiologicamente risolta nell'attività di ricerca della prova in relazione ad elementi già emergenti in atti. Né la mancanza di una formale contestazione, col decreto, degli addebiti eventualmente

conseguenti all'emersione degli elementi segnalati dall'Arpav può rendere, in una fase naturalmente "fluida" quale quella delle indagini preliminari, il sequestro inammissibilmente esplorativo; si è già affermato che il sequestro probatorio è legittimo non solo quando la condotta ipotizzata è sussumibile in una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale sussumibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall'area dell'illecito penale, sia nell'ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro; il mezzo di ricerca della prova "de quo", che costituisce lo strumento più idoneo ad accertare la fondatezza della "notitia criminis" attraverso l'acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso attinenti, può infatti rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno di un reato, ma anche dell'inquadramento di tale condotta in una o in un'altra figura criminosa, in una fase del procedimento, quale quella delle indagini preliminari, caratterizzata dalla fluidità dell'imputazione, sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico (Sez. 2, n. 4306 del 17/10/1995, Mancini, Rv. 203119).

4. Il terzo motivo è inammissibile. I ricorrenti, deducendo, a riprova della pretesa mancanza di esigenze cautelari, che l'invito avrebbe in realtà avuto ad oggetto, come desumibile dalle dichiarazioni rese a s.i.t. da Baldassarre Luciana, vice responsabile del laboratorio analisi di Acque Veronesi, la richiesta di segnalare colloqui già avvenuti e non già, come ritenuto dal Tribunale a fondamento delle esigenze suddette, di comunicare anticipatamente eventuali convocazioni avanti organi giudiziari, introduce censure in fatto, del tutto inammissibili nella presente sede.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2012.



Il Consigliere estensore
Gastone Andrezza

Il Presidente

Ciro Petti

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 20 GIU 2012

IL CANCELLIERE
Luana Moriani